**COMUNICATO STAMPA**

**BONUS FACCIATE, I COMMERCIALISTI PUBBLICANO LA CHECK LIST PER IL VISTO DI CONFORMITA’**

**Il documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria rappresenta uno strumento di supporto per il professionista incaricato, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria**

*Roma, 4 dicembre 2021* - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca **“Check List - Bonus facciate”**. Il cosiddetto “Bonus facciate”, previsto dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), consiste in una **detrazione dall’imposta lorda** (Irpef o Ires) per le **spese relative agli interventi di recupero** o **restauro della facciata degli edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **recente “Decreto anti-frodi”** (decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus - tra cui il “Bonus facciate” - l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La **presente *check list*** fornisce una guida ai professionisti incaricati del **rilascio del visto di conformità** in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. Si evidenzia che essa, al pari delle *check list* già pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus, **rappresenta uno strumento di supporto** per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.